



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Ferruccio Auletta Presidente
- Prof. Avv. Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Antonio Nigrelli membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 6.12.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 12 giugno 2006, l'odierno ricorrente stipulava con un intermediario un contratto di finanziamento per un importo netto di € 20.933,51, da restituire in 120 rate mensili di € 333. Secondo quanto previsto in contratto, il rimborso doveva avvenire mediante cessione *pro solvendo* di una quota della pensione mensilmente corrisposta al ricorrente dall'INPS. Tuttavia, la sottoscrizione del contratto di finanziamento interveniva prima dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 13-bis del D.L. n. 35/2005 (convertito con legge n. 80/2005), disposizione che estendeva ai pensionati pubblici e privati la possibilità di contrarre con banche e intermediari prestiti contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento a valere sul trattamento previdenziale; per tale ragione, a margine dell'accordo, veniva sottoscritta dal ricorrente una "dichiarazione di impegno", nella quale - riepilogato il quadro normativo vigente - il dichiarante manifestava il proprio preventivo consenso alla conversione del contratto in un mutuo ordinario con rimborso rateale a carico del mutuatario, in caso di inefficacia della cessione del credito nei confronti dell'ente pensionistico .

Nonostante sul punto non vengano forniti ulteriori precisazioni, è presumibile che, in seguito all'entrata in vigore del D.M. attuativo n. 313 del 27 dicembre 2006, l'ente previdenziale abbia dato esecuzione al contratto, procedendo mese per mese alle trattenute sulle spettanze del ricorrente in conformità allo schema tipico del "finanziamento contro cessione del quinto".



Il rapporto, poi, veniva anche interessato da una modificazione soggettiva, in conseguenza della cessione del contratto da parte dell'intermediario erogante -che sarebbe stato successivamente cancellato dall'elenco ex art. 106 TUB e dichiarato fallito- alla banca, odierna resistente.

Nei confronti di quest'ultima, il ricorrente, in data 3/11/2010, presentava nota di reclamo, con la quale contestava il costo sostenuto per l'estinzione anticipata del finanziamento, richiesta e ottenuta nel precedente mese di settembre.

In particolare, chiedeva il rimborso delle rate relative ai mesi di ottobre e novembre 2010 indebitamente trattenute sui ratei di pensione, per € 666,00, nonché "*degli interessi relativi ai ratei non goduti*"; inoltre lamentava il mancato storno della quota di premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto. Sotto altro profilo, lo scrivente osservava che il tasso di interesse applicato al rapporto, a suo tempo concordato in contratto, appariva significativamente più elevato rispetto a quello imposto dalle convenzioni con l'ente previdenziale.

In mancanza di riscontro, il reclamo veniva riproposto in data 14 febbraio 2011. Senza reiterare la pretesa di rimborso delle due rate indebitamente trattenute, il ricorrente ribadiva le precedenti richieste per la restituzione della quota di premio assicurativo, degli interessi per i ratei non goduti e del *surplus* di interessi pagato in applicazione dell'aliquota contrattualmente determinata, anziché di quella fissata in convenzione.

La banca replicava con nota del successivo 7 marzo, negando l'esistenza di una convenzione con l'ente previdenziale per la concessione di finanziamenti nella forma della cessione del quinto della pensione. In merito al rimborso della quota assicurativa, la scrivente -invece- invitava la controparte a rivolgersi ad una compagnia indicata come emittente la polizza.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il cliente – per il tramite del proprio avvocato - presentava ricorso all'ABF in data 16/6/2011. In una nota allegata, la parte ricorrente precisava di avere richiesto l'estinzione in data 26 agosto 2010 per il tramite di un agente in attività finanziaria, in occasione della stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento contro cessione di quinto della pensione che avrebbe sostituito il precedente. Lo stesso agente gli aveva segnalato che la resistente avrebbe dovuto restituire € 5.281,77 a ristoro di: 1) surplus di interessi pagati in applicazione dell'aliquota definita in contratto, rispetto a quella determinata dalla convenzione con l'INPS; 2) quota del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto; 3) interessi relativi ai "*ratei non goduti*". A fronte delle risposte interlocutorie ricevute in fase di reclamo, lo scrivente aveva richiesto l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario per ottenere la restituzione della somma.

In sede di controdeduzioni, la banca ribadiva innanzitutto l'inesistenza di una convenzione con l'ente previdenziale che preveda tassi di interesse più convenienti rispetto a quelli contrattualmente definiti. Precisava, poi, di avere operato in sede di conteggio estintivo la proporzionale riduzione delle commissioni bancarie, decurtando all'importo dovuto a chiusura del rapporto la cifra di € 2.656,92; per quanto riguardava, infine, le spese assicurative, si dichiarava estranea ad ogni richiesta.

Dopo una richiesta di integrazione documentale, decisa dal Collegio nella seduta del 4 ottobre 2011, il ricorso veniva deciso il 6 dicembre 2011.

DIRITTO

Al fine di valutare compiutamente le doglianze (non sempre chiare) contenute nel ricorso, il Collegio ritiene di dover operare una ricognizione generale di tutte le condizioni poste a base del contratto di finanziamento.



Sulla base di quanto riportato nei documenti disponibili, è presumibile che le prime rate del finanziamento -erogato nel giugno 2006- siano state inizialmente pagate direttamente dal cliente, in attesa che il previsto decreto ministeriale consentisse l'attuazione presso l'INPS della riforma legislativa del 2005, con la definitiva operatività della cessione del trattamento previdenziale. Nonostante il *nomen* utilizzato nello schema negoziale, il contratto non era quindi originariamente riconducibile alla forma tecnica del prestito contro cessione del quinto. L'inquadramento nell'ambito della categoria "finanziamenti personali erogati da intermediari non bancari" comporterebbe che le spese assicurative debbano essere incluse nel tasso effettivo, che aumenterebbe dal 10,72% indicato in contratto al 15,66% (corrispondente al TAEG, pure indicato in contratto). In ogni caso, verificati i tassi soglia all'epoca vigenti, la remunerazione pattuita non risulterebbe usuraria.

Secondo quanto previsto dalla normativa INPS (cfr. in particolare msg. nr. 9086 del 6/4/2007 e nr. 10537 del 26/4/2007), gli effetti della cessione del credito previdenziale, per i contratti notificati prima dell'emanazione del decreto ministeriale, hanno decorrenza dal 22 febbraio 2007, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il regolamento di attuazione prevede, tra l'altro, che gli enti previdenziali stipulino convenzioni con gli operatori del settore, in modo da assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli di quelle di mercato. In attuazione di tale previsione, l'INPS ha predisposto nel luglio 2007 uno schema di convenzione cui hanno aderito numerosi istituti finanziari, tra cui - per quanto noto - non risulta l'intermediario con cui l'odierno ricorrente ha a suo tempo concluso il contratto. Il testo indica, tra l'altro, un tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contro cessione del quinto della pensione, tasso non superiore alla media di sistema rilevata nel periodo, decurtata di 2,71 punti percentuali.

Presumibilmente, è questa la convenzione cui intende fare riferimento l'avvocato del ricorrente, allorché chiede la restituzione degli interessi pagati in eccedenza. Tale richiesta, comunque, non merita accoglimento sia perché la convenzione è stata chiaramente predisposta successivamente alla stipula del contratto, sia perché alla stessa non ha mai aderito l'intermediario erogante (mentre avrebbe aderito successivamente l'odierna resistente, a far data dal novembre 2010).

In merito ai costi, il contratto a suo tempo sottoscritto dalle parti prevede, oltre gli interessi al tasso nominale del 3,95%, "commissioni finanziarie" pari a € 4.554,72, "commissioni accessorie" per € 3.196,80 e un premio assicurativo per il rischio vita ammontante a € 4.032,77. Per indicazione più precise in ordine alle commissioni applicate, occorre fare riferimento al foglio informativo pure sottoscritto dal cliente in sede di stipula del contratto. Non essendo stato possibile acquisire ulteriori elementi neanche in sede di "supplemento istruttorio" (a causa del fallimento dell'originario intermediario erogante), occorre considerare che, dalla documentazione allegata, non è possibile distinguere con certezza quale parte dei costi sia riconducibile a prestazioni non rimborsabili, ovvero a componenti economiche soggette a maturazione nel tempo.

Tanto premesso, la banca ha ritenuto di applicare una riduzione delle "commissioni bancarie" per € 2.656, determinata secondo un criterio di mera proporzionalità rispetto alla durata originaria del prestito. Secondo la verifica eseguita, la decurtazione sarebbe stata applicata alla voce "commissioni finanziarie", qualificata quindi dalla resistente come una componente recurring; al contrario, nessuna riduzione è stata invece riconosciuta per le cd. commissioni accessorie, presumibilmente identificate come un costo della rete di distribuzione per una prestazione già eseguita (corrispondente a quelle che, nel foglio informativo, sono definite le provvigioni per agente/mediatore). Il conteggio estintivo, allegato dalla banca resistente, prevede, poi, l'abbattimento della quota interessi in misura di € 2.521,33, secondo metodo scalare, e la proporzionale riduzione delle commissioni



bancarie. Sulla scorta di tale verifica, appare ugualmente infondata -quindi- l'ulteriore richiesta di rimborso degli interessi relativi ai ratei non goduti, giacché tale abbattimento risulta già essere stato operato.

Rimane, allora ed in conclusione, da valutare la richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, relativamente alla quota parte corrispondente al "periodo di copertura non goduto" a causa dall'estinzione anticipata del finanziamento.

Le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla consolidata giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, ingiungono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni *recurring*). Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto, caricato nel capitale finanziato e chiesto in restituzione al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("*Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento*"), che assegnava all'intermediario finanziario collocatore della polizza il compito, a tutela dell'interesse del cliente, di prospettare a quest'ultimo la facoltà di recedere dal rapporto in conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione principale: "*Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente:*

- 1. la copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite ed il mutuatario indica il nuovo beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio. L'impresa di assicurazione esegue le istruzioni a tal fine impartite dal mutuatario per il tramite del soggetto mutuante ed emette la documentazione necessaria;*
- 2. l'estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Tale parte è calcolata, per la componente relativa alla copertura assicurativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, e per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato".*

La regola è stata da ultimo recepita dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 che, all'art. 49, statuisce: "*Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso".

Nel caso di specie, la resistente di fatto rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso della quota parte del premio assicurativo, ritenendo di non essere competente in merito ad un rapporto contrattuale intercorrente tra soggetti diversi. La posizione, già in contraddizione con le indicazioni fornite dall'Accordo ABI-Ania, sembra superabile alla luce dell'orientamento legislativo ed, in parte, giurisprudenziale che, in una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende a imputare l'obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo "al soggetto che trae vantaggio dal bene (*cuius commoda eius et incommoda*), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri" (Cfr., fra i tanti, G. Alpa, *Dove va la responsabilità civile*, Roma 2010,).

Invero, anche nell'ambito della consolidata giurisprudenza ABF, è ormai ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. In buona sostanza, rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo –anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione– il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio (cfr., ad es., la decisione del Collegio ABF di Napoli n. 1055/10).

Da tali considerazioni discende il diritto del ricorrente, sulla base della disciplina legislativa inderogabile e di quella convenzionale richiamate, a vedersi riconosciuta una congrua riduzione dell'importo dovuto a saldo (in relazione a quanto contrattualmente previsto per "costi assicurativi"), nei limiti specificati nel dispositivo, quale conseguenza dell'anticipata estinzione del finanziamento.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di euro 2.352,45.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERRUCCIO AULETTA